

Zurigo, giugno 2021

CCL Costruzione in legno – Disposizioni transitorie Congedo paternità

Egregi signori, gentili signore

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore la nuova normativa legale relativa al congedo paternità, in virtù della quale il padre di un bambino appena nato ha diritto a un congedo di 2 settimane (10 giorni lavorativi). Per compensare la perdita di guadagno saranno versate delle indennità giornaliere IPG – a condizione che i requisiti siano soddisfatti (sulla base del metodo di conteggio IPG in giorni lavorativi compresi i fine settimana, 14 indennità giornaliere; 80% del salario lordo). Al contempo, il CCL Costruzione in legno prevede un congedo paternità remunerato di 4 giorni. Esistono dunque due regolamenti, che disciplinano il congedo paternità, per i quali non è ancora stato chiarito in modo esaustivo come interagiscono fra di loro.

I partner sociali si sono occupati della questione e hanno concordato un accordo transitorio valido fino alla prossima revisione del Contratto collettivo di lavoro. Pertanto, per il congedo paternità di 10 giorni, l'IPG sarà inoltrata al dipendente e per il periodo in questione il datore di lavoro verserà la differenza fra indennità IPG e il salario integrale (obbligo di continuazione di versamento dello stipendio al 100%). Questa compensazione addizionale sostituisce i 4 giorni di congedo paternità previsto dal Contratto collettivo di lavoro.

La disposizione transitoria è valida con effetto retroattivo al 1° gennaio 2021. Vi invitiamo a provvedere ai necessari adeguamenti a posteriori per i collaboratori interessati a partire dal 1° gennaio 2021.

Il servizio legale della CPNCL è a vostra completa disposizione per rispondere alle vostre domande relative a questa o ad altre tematiche connesse all'attuazione del CCL e al diritto del lavoro.

Cordiali saluti

**Commissione Paritetica Nazionale
Costruttori in Legno**



Kaspar Bütikofer
Presidente



Peter Henggeler
Vicepresidente



Stefan Strausak
Amministratore